

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER LA PREMIALITÀ

Indice

Preambolo.....	1
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione	1
Art. 2 Costituzione e alimentazione del Fondo.....	1
Art. 3 Modalità di utilizzo del Fondo	2
Art. 4 Modalità di attribuzione dei compensi aggiuntivi premianti	3
Art. 5 Norme transitorie e finali.....	3

Preambolo

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio delle pari opportunità tra donne e uomini ed in ottemperanza alla normativa in materia relativa all'utilizzo di un linguaggio non discriminatorio negli atti delle istituzioni pubbliche.

A tale scopo, il presente regolamento indica con la dicitura corpo docente l'insieme costituito da professoresse e dei professori di ruolo afferenti della Scuola IMT Alti Studi Lucca (d'ora in avanti "Scuola") e con la dicitura corpo accademico l'insieme delle professoresse e dei professori in servizio presso le Università al livello nazionale e internazionale.

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo per la Premialità di professori e ricercatori in regime di tempo pieno (di seguito, "Fondo") della Scuola IMT Alti Studi Lucca, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'art. 1, comma 16, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

Art. 2 Costituzione e alimentazione del Fondo

1. Il Fondo è costituito annualmente e alimentato con le seguenti risorse:
 - a. una somma corrispondente al valore degli scatti non attribuiti (ex art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 240/2010);

- b. una somma corrispondente alla ripetizione dei compensi ricevuti da professori e ricercatori a tempo pieno per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione, ove prevista (ex art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
 - c. eventuali ulteriori risorse assegnate dal Ministero per l'Università e la Ricerca sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli atenei (ex art. 9, secondo periodo, della Legge 240/2010);
 - d. una quota secondo quanto previsto nel Regolamento per le attività istituzionali finanziate da terzi e per le attività in conto terzi, delle economie di gestione dei finanziamenti per progetti di ricerca istituzionali e altri contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e dei corrispettivi per le attività per conto terzi avente natura commerciale;
 - e. da ogni altra risorsa che sia destinata a favore del Fondo stesso mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. I finanziamenti pubblici e privati possono alimentare il Fondo solo ove ciò sia compatibile con le disposizioni dei contratti, delle convenzioni o delle norme sulla base delle quali i contributi sono stati erogati.

Art. 3 Modalità di utilizzo del Fondo

1. Il Fondo è finalizzato ad erogare compensi aggiuntivi premianti a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione:
- a. agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifici incarichi;
 - b. ai risultati conseguiti annualmente in attività istituzionali di gestione, di didattica, di ricerca e terza missione, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.
2. Gli incarichi di cui al punto a) del comma 1 devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio, così come definiti dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola, e sono conferiti e disciplinati nel rispetto di quanto previsto dagli stessi regolamenti.
3. I compensi previsti dal precedente comma, definiti nell'importo dal Consiglio di Amministrazione, devono essere commisurati al tipo di funzioni e incarichi attribuiti e al periodo cui gli stessi fanno riferimento e sono attribuiti previa formalizzazione dell'incarico da parte del Rettore.
4. I compensi sono erogati previa verifica dell'assolvimento degli obblighi didattici previsti per il personale docente.
5. Non possono ricevere i compensi di cui al presente Regolamento le professoresse, i professori, le ricercatrici e i ricercatori che in occasione dell'ultima valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 14, della L. 240/2010, abbiano conseguito una valutazione negativa.

6. Resta ferma l'applicazione del limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo previsto dal DL 201/2011 art. 23 ter comma 1 e s.m.i..

Art. 4 Modalità di attribuzione dei compensi aggiuntivi premianti

1. Al fine di valutare, incentivare e promuovere le attività istituzionali di gestione, di didattica, di ricerca e di terza missione, i compensi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) sono attribuiti in relazione ai risultati rilevanti per gli obiettivi strategici della Scuola.
2. Annualmente sarà erogato alle professoressse, ai professori, alle ricercatrici e ai ricercatori in regime di tempo pieno, che abbiano prestato nell'anno di riferimento almeno 6 mesi di servizio effettivo presso la Scuola e che presentino istanza di partecipazione alla procedura di valutazione, un compenso aggiuntivo a titolo di premialità in base alla performance conseguita da ciascuno, rilevata con criteri di valutazione e distribuzione delle risorse definiti preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione e del Presidio di Qualità e sentito il Senato Accademico, in un apposito allegato al Documento di Programmazione Triennale della Scuola.
3. L'effettiva attribuzione dei compensi di cui al presente articolo è approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 Norme transitorie e finali

1. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.